
***PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DELL PER LA MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA
CED DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE.
CIG 87748589E3***

CONDIZIONI DI CONTRATTO

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, per brevità, denominata "**Autorità**" o "**Amministrazione**"), con la determinazione (*provvedimento a contrarre*) del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità del 03 giugno 2021, n. 36/DAGR/2021, ha disposto di indire una procedura di affidamento - ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120, e s.m.i. (nel seguito, per brevità, denominato "**DL Semplificazioni**") - della fornitura di prodotti Dell (manutenzione hardware e licenze di supporto software), come successivamente specificati.

La procedura di affidamento, previo confronto concorrenziale, verrà espletata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, denominato "**MEPA**" o "**Sistema**") con la RDO n. 2812813 CIG 87748589E3 invitando gli operatori economici in possesso dell'abilitazione al bando MEPA "BENI", categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio".

Nel seguito del presente documento per "**Affidatario**" si intende l'operatore economico aggiudicatario della procedura di affidamento con il quale si stipulerà il contratto.

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA.

La fornitura ha ad oggetto l'acquisto di prodotti Dell - manutenzione hardware e licenze di supporto software - per l'infrastruttura CED dell'Autorità.

In particolare, costituisce oggetto dell'appalto la fornitura dei prodotti Dell indicati nelle seguenti tabelle n. 1 e n. 2:

Tabella 1. Supporto software

S/N	Modello	Descrizione	Opzione Supporto	Q.tà	Numero contratto	Periodo rinnovo manutenzione
20720968	456-107-989	DD VE PERPETUAL CAP NF 1TB=CA	PROSUPPORT 4HR/MC SOFTWARE SUPPORT	14	14560031	19/6/21 18/6/22
20720966	456-113-593	POWERFLEX SW TIER 2=CB	PROSUPPORT 4HR/MC SOFTWARE SUPPORT	165	14527073	19/6/21 18/6/22

Tabella 2. Manutenzioni hardware:

Numero di Serie	HW Id	Modello	Descrizione	Opzione Supporto	Q.tà	Periodo rinnovo manutenzione
1CJJXC2	Dell Networking	732-70450	S4128 Kit	1Yr ProSupport and NBD On-Site Service	3	27/06/21 26/06/24
8CJJXC2	Dell Networking	732-70450	S4128 Kit	1Yr ProSupport and NBD On-Site Service	3	27/06/21 26/06/24
BDJJXC2	Dell Networking	732-70450	S4128 Kit	1Yr ProSupport and NBD On-Site Service	3	27/06/21 26/06/24
JCJJXC2	Dell Networking	732-70450	S4128 Kit	1Yr ProSupport and NBD On-Site Service	3	27/06/21 26/06/24
DS3S9Q2	Dell Server	862-BBHQ	PowerEdge R740 XD	Next Business Day Onsite Service	3	31/07/21 30/07/24
DS7Y9Q2	Dell Server	862-BBHQ	PowerEdge R740 XD	Next Business Day Onsite Service	3	31/07/21 30/07/24
DS8X9Q2	Dell Server	862-BBHQ	PowerEdge R740 XD	Next Business Day Onsite Service	3	31/07/21 30/07/24
DSBT9Q2	Dell Server	862-BBHQ	PowerEdge R740 XD	Next Business Day Onsite Service	3	31/07/21 30/07/24
DT9V9Q2	Dell Server	862-BBHQ	PowerEdge R740 XD	Next Business Day Onsite Service	3	10/09/21 09/09/24

Fornitura prodotti Dell

DTCZ9Q2	Dell Server	862-BBHQ	PowerEdge R740 XD	Next Business Day Onsite Service	3	10/09/21 09/09/24
DTFW9Q2	Dell Server	862-BBHQ	PowerEdge R740 XD	Next Business Day Onsite Service	3	10/09/21 09/09/24
DTLW9Q2	Dell Server	862-BBHQ	PowerEdge R740 XD	Next Business Day Onsite Service	3	10/09/21 09/09/24
DTQY9Q2	Dell Server	862-BBHQ	PowerEdge R740 XD	Next Business Day Onsite Service	3	10/09/21 09/09/24
DTV0BQ2	Dell Server	862-BBHQ	PowerEdge R740 XD	Next Business Day Onsite Service	3	05/09/21 04/09/24

L'Affidatario garantisce l'esatta rispondenza di quanto offerto, e fornito, con i prodotti descritti nelle precedenti tabelle da intendersi, quindi, originali e non modificabili o sostituibili con prodotti analoghi.

La durata delle licenze decorrerà dalla data di attivazione indicata nelle citate Tabelle per ciascun prodotto richiesto.

ART. 2 - TERMINI DI CONSEGNA E PENALI

L'Affidatario è tenuto, senza oneri aggiuntivi per l'Autorità, a consegnare entro 7 giorni solari dalla stipula del contratto i codici per l'attivazione di tutte le licenze software e delle manutenzioni.

Il mancato rispetto dei predetti termini comporterà l'applicazione di una penale nei termini di cui all'art. 11 delle "Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti" del Bando MEPA "BENI" di riferimento.

ART. 3 - STIPULA DEL CONTRATTO.

Il contratto è stipulato - secondo le "Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione" vigenti alla data di pubblicazione della gara - mediante scrittura privata con l'Affidatario. A tal fine il Sistema genera un "Documento di Stipula" che dovrà essere sottoscritto dall'Autorità, nella persona del "Punto Ordinante", e che verrà inviato all'Affidatario mediante il Sistema stesso.

ART. 4 - PAGAMENTI

La fatturazione avverrà dopo la consegna, applicando ai quantitativi ordinati dall'Autorità i relativi prezzi unitari indicati in gara dall'Affidatario mediante la tabella n. 1 allegata alla propria offerta economica.

Ciascun pagamento verrà disposto, previa attestazione di avvenuta regolare fornitura prodotta dal competente Ufficio dell'Autorità, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura redatta secondo le norme fiscali in vigore ed intestata all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - (c.f. 97190020152) - corso di Porta Vittoria, n. 27 - 20122 Milano, da far pervenire in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio.

A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio dell'Autorità è "UFTRN4".

Ogni fattura elettronica dovrà, altresì, riportare il seguente CIG 87748589E3.

Si precisa che l'Autorità è soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) e pertanto la fattura dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/1972".

ART. 5 - GARANZIE

L'Affidatario - prima di iniziare l'esecuzione della fornitura - deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice.

La garanzia, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Affidatario.

La garanzia definitiva, resa nella forma di fideiussione (bancaria o assicurativa), può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice e deve, pena la sua non accettabilità, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali.

Qualora la procedura di gara sia stata aggiudicata con ribasso:

- a) superiore al 10%: la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
- b) superiore al 20%: l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

In tal senso si precisa che il ribasso sarà autonomamente calcolato dall'Autorità in relazione al prezzo offerto dall'Affidatario in sede di gara.

Al fine delle possibilità di riduzione dell'importo della garanzia definitiva si intendono applicabili le fattispecie previste al comma 7 dell'art. 93 del Codice. Per fruire delle riduzioni di cui alla citata disposizione normativa, l'Affidatario (nel caso di associazioni tutti i componenti la medesima), qualora non dichiarate e presentate in sede di gara, deve dichiararne il possesso allegando alla garanzia presentata una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione (a titolo esemplificativo la copia conforme all'originale della certificazione posseduta).

L'importo effettivo della cauzione definitiva sarà chiaramente indicato nel contratto e nella comunicazione che verrà inviata all'Affidatario.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del Codice, la garanzia fideiussoria potrà essere svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini ed entità, sarà automatico, senza necessità di benestare dell'Autorità con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Affidatario, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Lo svincolo del restante 20% sarà autorizzato con apposito atto dell'Autorità alla scadenza del contratto, in assenza di controversie.

Si ribadisce che il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione, da parte dell'Affidatario, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità del servizio reso e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi

L'Autorità in ogni caso potrà trattenere sull'ammontare della cauzione definitiva tutti i crediti vantati nei confronti dell'Affidatario e derivanti dal contratto di appalto, ivi comprese le eventuali penali, pertanto la garanzia definitiva dovrà contenere un'apposita clausola di ammissibilità di tale previsione.

L'Affidatario è obbligato, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione, a reintegrare la cauzione definitiva qualora l'Amministrazione, in mancanza di corrispettivi non ancora pagati, porti in detrazione le eventuali penali o altri crediti dalla cauzione.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'Affidatario, l'Autorità tratterà, a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente il deposito cauzionale.

ART. 6 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'Affidatario, ai sensi della vigente normativa in materia, **dovrà comunicare** tempestivamente e comunque non oltre **sette** giorni solari dalla data di invio, per il tramite del Sistema, del documento di stipula, **il codice IBAN del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.**

Detta comunicazione dovrà essere inviata utilizzando l'Area Comunicazioni del Sistema.

Qualora siano utilizzati altri strumenti di pagamento, l'Affidatario dovrà fornire elementi identificativi idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. **L'accettazione delle presenti condizioni particolari, da considerare assolta mediante la presentazione dell'offerta, comporta l'assunzione degli obblighi di tracciabilità** di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i. In proposito, si rammenta che analoga clausola, a pena di nullità assoluta, deve essere inserita nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente procedura e che di tale circostanza deve essere data comunicazione all'Autorità.

Il contratto è soggetto a condizione risolutiva nel caso in cui le transazioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. non siano state eseguite avvalendosi di banche o della Società Poste italiane S.p.a., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, previa apposizione nei relativi strumenti di pagamento del CIG 87748589E3.

Si rammenta che le imprese affidatarie di contratti pubblici sono tenute ad essere in regola con il versamento dei contributi nei confronti di tutti gli istituti previdenziali rispetto ai quali sussistono obblighi di contribuzione. A tal riguardo si comunica che, a norma della normativa vigente, l'Autorità verificherà - nei modi previsti dalla normativa - la regolarità contributiva dell'affidatario della gara.

ART. 7 - IMPOSTA DI BOLLO

L'Agenzia delle Entrate, in risposta alle istanze di interpello formulate dalla Consip S.p.a., ha precisato che il documento di accettazione dell'offerta inserita a sistema dai fornitori abilitati al MEPA perfeziona il rapporto contrattuale e pertanto deve essere assoggettato all'imposta di bollo. Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, tale imposta è ad esclusivo carico dei fornitori.

L'assolvimento dell'imposta di bollo, dovuta per quanto sopra detto dal solo Affidatario, potrà avvenire mediante una delle seguenti opzioni:

- 1) con le modalità previste per i documenti informatici, indicati all'art. 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004, illustrate nella circolare n. 36/2006, consultabile al seguente link: <http://tinyurl.com/nujlxpe>;
- 2) con le modalità previste dall'art. 15 del d.P.R. n. 642/1972 ("pagamento in modo virtuale");
- 3) stampando il documento di accettazione dell'offerta ed apponendo una marca da bollo da euro 16,00 ogni 4 pagine (sulla prima, quinta, nona pagina, etc.); le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate con timbro datario, chiaramente leggibile, apposto in parte sul foglio e in parte sulla marca ("a scavalco", art. 3, lett. a, del d. P.R. n. 642/1972).

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del contratto, l'Affidatario si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Ove l'Affidatario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dall'Appaltatore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, l'Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Nel caso in cui l'Affidatario violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o Responsabile) del trattamento, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste e potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Affidatario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

ART. 9 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversi, ove l'Autorità fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 10 - RINVIO

Per quanto non specificamente previsto nel presente documento si fa rinvio, per quanto applicabili all'oggetto del contratto, a qualunque altra norma (legislativa o regolamentare) che interessa le attività oggetto dell'appalto, nonché alle regole contenute nel bando MEPA "BENI" di riferimento e relativa documentazione ed alle "Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione" vigenti alla data di pubblicazione della procedura di affidamento.